

STATUTO
ASSOCIAZIONE
"GINGER HOUSE – Textile lab ETS"

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Sapri (SA) un' Associazione ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo del 03 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") avente la seguente denominazione: Associazione "GINGER HOUSE – Textile Lab ETS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare Il presente statuto.

Art. 2. L' Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione in particolare ha per scopo di:

- 1) promuovere la pratica e lo studio delle arti tessili;
- 2) affermare i valori professionali, sociali, culturali, terapeutici ed ecologici delle arti tessili;
- 3) favorire le relazioni degli associati tra loro e con tutti coloro che si interessano alle arti tessili;
- 4) promuovere lo sviluppo di una cultura artigiana legata al mondo della moda che sia etica e sostenibile;
- 4) promuovere e sostenere lo studio delle tinture botaniche applicate ai filati;
- 6) promuovere corsi di formazione amatoriali;
- 7) allestire mostre e rassegne, permanenti o periodiche, e convegni sulle arti tessili nella più vasta accezione;

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione ha cura in particolare di:
promuovere incontri, esposizioni, eventi corsi seminari ed altre iniziative formative per gli associati ed ogni altra attività riguardante le arti tessili; pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni mezzo, studi e notizie di interesse per gli associati, avviare rapporti di collaborazione con associazioni, enti, scuole, istituti di formazione e privati che siano comunque interessati alle arti, attraverso attività volontarie degli associati prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 4

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d art 5 c. 1 Codice Terzo settore)
- 2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett.e art 5 c. 1 Codice Terzo settore)
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5 (lett. i art 5 c. 1 Codice Terzo settore)
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l art 5 c. 1 Codice Terzo settore).

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7. Per far parte dell'Associazione le persone o gli enti devono presentare domanda di ammissione scritta al consiglio direttivo il quale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte e ne comunicherà l'esito all'interessato. In caso di rigetto della domanda deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano, all'atto dell' ammissione e successivamente ogni anno, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art 8. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto:

- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- purché iscritti nel libro soci da almeno un mese, di partecipare con diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché a tutte le altre assemblee,
- se di maggiore età, hanno il diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
- di prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso i locali sede dell'associazione entro quindici giorni dalla richiesta.
- il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo:

- di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
- svolgere le prestazioni fornite a titolo personale spontaneo e gratuito salvo eventuali rimborsi delle spese

effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

- versare la quota associativa annuale

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte (recesso);
- c) per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di esclusione il Consiglio Direttivo dovrà comunicare il provvedimento di esclusione all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. *Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Per eventuali soci minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca in via ordinaria: 1) almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (e del bilancio sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); 2) quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, 3) quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa; in via straordinaria: per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione scissione o trasformazione.*

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate o mediante invio di lettera non raccomandata o mediante sms o mail, da inviarsi a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: - sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14. *Ogni associato ha diritto al voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe (o nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500 ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe)*

Art. 15. **L'Assemblea ordinaria** in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione la validità dell'assemblea prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali; ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; ☐ approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o venga ritenuto opportuno il bilancio sociale); ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ☐ decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione; ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera: ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per le eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti (¾) degli associati aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Consiglio Direttivo

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: - il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali eventualmente partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea per la gestione dell'Associazione:

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice-presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociali di cui all'art. 14 del Dlgs. 2017 n. 117,
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.
- Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, Il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre (3) anni. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene

definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art 26 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117

Organo di Revisione

Art. 27 - Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;



- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo dell'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nel rispetto dei seguenti limiti: Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Sapri, li

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 c.5 D.LGS. 117/2017.

IL Segretario

Luigi...

Il Presidente

Federica Emanuele

